

23/04/2004



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
GIUDICE PENALE MONOCRATICO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NR. 03/002771 R. G. Notizie di reato
NR. 04/000755 R. G. T.M.

N° 920/2004 Sentenza

Redatta scheda il
N°

Campione Penale

Data del deposito 23/04/2004

Data irrevocabilità

N° _____ R. Esec.

Il TRIBUNALE di VERONA - sezione penale,
nella persona del Giudice monocratico *dott. MARCO ZENATELLI*
ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA
(art. 444 co. 2 e 448 co. 1 c.p.p.)

nel procedimento penale contro:

MAURIN LUCIO nato il 12/11/1946 a VERONA (VR)
residente in VERONA-VIA SOMMARIVA 11
difeso dall'avv. DENIS MARCOMINI del foro di VERONA d'ufficio
LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 727 c.p. per aver sottoposto a maltrattamenti un cane di grossa taglia (meticcio di pastore tedesco), tenendolo per ca. un anno in condizioni incompatibili con la sua natura, tenendolo segregato in una stanza in mezzo ai suoi escrementi, spesso privo di cibo.
In Verona fino al 22/3/2003

MOTIVAZIONE

A seguito di decreto di citazione del P.M. Maurin Lucio é stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Al dibattimento, le parti hanno preliminarmente formulato richiesta di applicazione della pena secondo il seguente computo:

pena base euro 2000,00 di ammenda;

pena diminuita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ad euro 1500,00 di ammenda.

Ciò premesso, osserva il giudice che:

non ricorrono le condizioni per ritenere provata l'innocenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., con riferimento al contenuto del fascicolo delle indagini preliminari ed in particolare sulla scorta della notizia di reato e delle indagini in atti;

la qualificazione giuridica espressa nell'imputazione e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette;

la pena é stata determinata in misura non manifestamente incongrua rispetto al parametro dell'art. 27, 3° comma, Cost. (cfr. sent. Corte Cost. n. 313/1990);

il beneficio della non menzione della condanna consegue per legge, ai sensi dell'art. 689, 2° comma, lett. e) c.p.p..

P.Q.M.

visti gli artt. 444 e segg. c.p.p., su conforme richiesta delle parti applica a Maurin Lucio la pena di euro 1500,00 di ammenda; non menzione.

Verona, 23.4.2004

Il Giudice

Depositata in udienza

off' 23.4.04

CANCELLIERE "B3"

(Linda Bonomi)